Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, che riguarda i rischi a cui possono andare incontro i nostri colleghi nell'esercizio della propria professione. l'antiriciclaggio è materia molto delicata, ed è il motivo per il quale, come Fisac Cgil, offriamo questa rubrica: lo scopo di aiutare le lavoratici ed i lavoratori nel loro lavoro. ovviamente le sentenze non si discutono, ma segnalarne una di questa portata aiuta a capire la delicatezza della materia e l'indispensabile attenzione che va sempre posta.

*Per la **Cassazione**, **Sezione Lavoro**, la sentenza di licenziamento di un **Dipendente bancario** che non rispetta le **Norme Antiriciclaggio** (in particolare le omesse **Segnalazioni di Operazioni Sospette**) va confermata anche quando lo stesso Soggetto sia stato assolto in sede **Penale** dai reati di favoreggiamento e riciclaggio con formula "perché il fatto non sussiste".*

*Con **Sentenza n.21548 del 2019** depositata il **21 agosto** scorso, la **Cassazione** ha rigettato il ricorso di un **Dipendente** che, alla luce del procedimento penale che lo aveva visto assolto con formula ampia per i reati ben più gravi, chiedeva che gli effetti di tale sentenza potessero far annullare la **Sentenza di Secondo Grado** che gli aveva già confermato il licenziamento inflitto dal datore di lavoro e confermato già in primo grado.*

*Secondo la pronuncia del **Giudice di Appello**, confermata dalla **Cassazione**, anche se durante l'esito del giudizio era avvenuta l'assoluzione dai reati più gravi, la stessa era da considerarsi ininfluente. A tale assunto secondo i **Giudici** si perviene in relazione alla modalità del **Rapporto di Lavoro** intercorso ed in considerazione delle **contestazioni disciplinari** effettuate dal **Datore di lavoro.***